



Prot n. 4467 del 15.07.2025

CONVENZIONE BILATERALE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO" PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 BORSA AGGIUNTIVA PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL MOVIMENTO UMANO E DELLO SPORT - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE (DISMUS): CICLO 41° - A.A. 2025/2026

T R A

L'Università degli studi di Roma "Foro Italico", di seguito denominata anche "Università", codice fiscale n. 80229010584, rappresentata dal rettore pro-tempore nella persona del prof. Attilio Parisi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università

E

Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato anche "Ente", Codice Fiscale n. 80211730587, con sede legale in viale Regina Elena, n. 299, 00161, Roma, rappresentata dal Presidente, nella persona del Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

di seguito denominate anche congiuntamente quali Parti

PREMESSO CHE

- L'Università attiverà il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport, 41° ciclo – anno accademico 2025/2026, di seguito denominato anche "Corso" (l'attivazione è subordinata alle autorizzazioni degli organi competenti dell'Università e a quanto previsto dalla normativa vigente in materia);
- l'Ente è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca per le quali sarà attivato il Corso e, in particolare, alla tematica: "Nuovi approcci per il controllo igienico-sanitario degli impianti natatori: applicazione di tecnologie avanzate per una gestione innovativa".
- l'Ente ha interesse a finanziare numero 1 borsa aggiuntiva per il Corso.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

Nella presente Convenzione le denominazioni di titoli relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere diverso.

Articolo 2 – La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente Convenzione è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il Foro di Roma.

Articolo 3 – L'Università si impegna, relativamente al 41° ciclo, ad aggiungere n. 1 borsa a quelle bandite con proprio finanziamento per il Corso in Scienze del Movimento Umano e dello Sport – Tematica: “Nuovi approcci per il controllo igienico-sanitario degli impianti natatori: applicazione di tecnologie avanzate per una gestione innovativa”.

Tale borsa è assegnata secondo quanto previsto dal bando di concorso per l'ammissione al Corso per il quale la Convenzione è sottoscritta, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Alla conclusione delle procedure concorsuali l'Università avrà cura di comunicare all'Ente il nominativo del candidato risultato assegnatario della borsa stessa.

La sede ordinaria di svolgimento delle attività dottorali è presso l'Università e l'Ente finanziatore in base alle necessità e gli obiettivi del progetto, coerentemente con il Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Roma “Foro Italico”.

Le modalità di svolgimento delle attività di ricerca in collaborazione tra le Parti, nell'ambito del Progetto indicato in premessa, saranno concordate all'esito delle procedure concorsuali e formalizzate mediante apposito allegato tecnico al presente Accordo.

Articolo 4 – Il candidato ammesso al Corso che risulterà assegnatario di tale borsa aggiuntiva potrà essere inviato presso laboratori esteri ed altri laboratori sia pubblici che privati con i quali l'Ente intrattiene rapporti di collaborazione, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche. Resta fermo che quanto indicato nel presente articolo è subordinato alle autorizzazioni previste dal Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università.

Articolo 5 – I rappresentanti dell'Ente potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Docenti del Corso, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto.

Articolo 6 – In attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli per il finanziamento della borsa, l'Ente si impegna a versare all'Università per la borsa aggiuntiva, un importo pari a €70.000,00 (settantamila/00) comprendenti:

- tre anni di borsa (erogata in rate mensili al dottorando);
- incremento, del 50% dell'importo mensile della borsa di dottorato, per un periodo di studio/formazione/ricerca all'estero fino a sei (6) mesi;
- budget di importo massimo pari a dieci (10) per cento dell'importo della borsa medesima (l'utilizzo del budget avviene secondo quanto previsto nelle specifiche linee guida dall'Università).

In caso di attivazione di una convenzione di co-tutela, la quale dovrà essere approvata dal Collegio dei Docenti su richiesta del dottorando, l'incremento del 50% dell'importo mensile della borsa di dottorato potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi. L'Ente si impegna, pertanto, a versare all'Università, entro 30 giorni dalla relativa richiesta, l'importo corrispondente alla maggiorazione del 50% per i mesi eccedenti i sei (6), già inclusi nell'importo complessivo della borsa.

Articolo 7 – L'Ente si impegna a versare il predetto importo in 3 (tre) rate annuali, previa trasmissione della relativa richiesta, tramite PEC all'indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, da parte dell'Università. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Contabilità Speciale di Tesoreria Unica aperta presso la Banca d'Italia - IBAN: IT77B0100004306TU0000016981. Tutte le predette rate, per ciascuna borsa aggiuntiva, saranno corrisposte entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Ente si impegna, inoltre, a garantire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Università, il pagamento di eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la borsa finanziata dall'Ente non venga assegnata nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione al Corso per il 41° ciclo, l'intera somma versata verrà restituita.

Non verranno corrisposte ulteriori somme oltre quelle effettivamente versate all'atto della stipula della Convenzione.

In caso di rinuncia alla borsa da parte del dottorando, di mancata ammissione agli anni successivi al primo, di esclusione o di qualsiasi altra circostanza che comporti l'interruzione definitiva della carriera dottorale, l'Università si impegna a restituire all'Ente gli eventuali importi residui relativi al periodo successivo alla data di chiusura definitiva della carriera, per le motivazioni sopra indicate. Resta inteso che, anche successivamente alla chiusura della carriera, eventuali somme già maturate dal dottorando oppure dovute dall'Università in applicazione della normativa vigente saranno trattenute dall'Università.

Articolo 8 – Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione o ad esso relative devono essere effettuate in forma scritta e recapitate tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Per l'Università protocollo@pec.uniroma4.it

Per l'Ente protocollo.centrale@pec.iss.it

Articolo 8 bis – Referenti per la Convenzione:

- Per l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", i referenti sono:
 - o Prof. Vincenzo Romano Spica, e-mail vincenzo.romanospica@uniroma4.it;
 - o Prof.ssa Federica Valeriani, e-mail federica.valeriani@uniroma4.it .
- Per l'Ente il referente è il Dott. Marco Castorino, e-mail marco.castorino@iss.it

Articolo 9 – La data di stipula della Convenzione coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. La Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e resta in vigore per l'intera durata del Corso cui è iscritto l'assegnatario della borsa, incluso il tempo necessario al recupero per eventuali e giustificati periodi di sospensione o proroga del Corso, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti con la presente Convenzione non costituisce precedente, né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata. Pertanto, eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dalla presente Convenzione non potranno essere interpretati quale rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in un qualsiasi tempo successivo.

Articolo 11 – Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai fini della stipula della presente Convenzione, le Parti si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ex art. 4 e con le responsabilità previste dall' art. 24 del GDPR, indicando sin da ora i seguenti riferimenti:

- per l'Ente:

Scudo Privacy Srl, nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezionedati@iss.it.

- per l'Università:

Titolare: Università degli Studi di Roma "Foro Italico" con sede legale in piazza Lauro De Bosis 15, 00135 Roma (RM)

contatti Data Protection Officer: E-mail: dpo@uniroma4.it;

PEC: privacy.uniroma4@pec.it.

Nell'esecuzione della presente Convenzione, l'Università è Titolare dei dati personali trattati per tutta la procedura finalizzata all'assegnazione della borsa di studio del Corso e per lo svolgimento del percorso formativo.

L'Ente è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza dello stesso, ai fini di accertare l'identità degli interessati, intraprendere e portare a termine la procedura di accreditamento e consentire dunque l'accesso presso le strutture dell'Istituto, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività oggetto di svolgimento del dottorato presso la propria sede, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi esclusivamente per il raggiungimento delle finalità previste nella presente Convenzione.

Nel caso in cui il dottorando, durante le attività del dottorato, dovesse trattare dati personali di cui è Titolare l'Università, verrà nominato da quest'ultima persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, mentre nel caso in cui il dottorando dovesse trattare dati personali di cui è Titolare l'Ente, verrà da quest'ultimo delegato al trattamento dei dati personali, impegnandosi per l'effetto al rispetto dell'obbligo legale di riservatezza e garantendo la sicurezza del trattamento dei dati personali operati.

Inoltre, se le attività di ricerca svolte dal dottorando prevedono un trattamento di dati personali le Parti, ove necessario, si impegnano, tramite atto successivo, a definire ruoli, responsabilità e misure di sicurezza ed ogni altro adempimento rilevante in tema di protezione dei dati personali, ai sensi della normativa sopra menzionata.

Le Parti si impegnano a fornire al dottorando, ognuna per quanto di propria competenza, una propria informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, comunque, consultabile per quanto riguarda l'Università al seguente indirizzo: <https://www.uniroma4.it/index.php/informazioni-e-trasparenza/trattamento-dati-e-informative-gdpr/> (in particolare "*STUD2 – Informativa studenti e studentesse di tutti i corsi di studio attivati presso l'Ateneo*"); per quanto riguarda l'Ente all'indirizzo: <https://www.iss.it/privacy-informazioni>.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 3 e 7 della presente Convenzione.

Articolo 12 – Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

"Background": tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

"Foreground": tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.

Il Background di ciascuna Parte è e resterà di titolarità e proprietà di quest'ultimo. È esclusa una cessione o licenza di alcun diritto in relazione al Background. Laddove l'uso del Background di una Parte fosse necessario per lo sfruttamento commerciale dei Risultati, esso dovrà essere negoziato in apposito atto sottoscritto tra le parti interessate a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

I risultati (foreground), sia totali che parziali, derivanti dall'attività di ricerca del dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno, salvo quanto previsto di seguito, di proprietà dell'Università.

I risultati scaturiti dalle attività di ricerca svolte, eventualmente, presso l'Ente sono di titolarità congiunta tra le Parti, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.

Articolo 13 – La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ed è sottoposta a registrazione gratuita ai sensi degli articoli 3 e 55, comma 2 del Decreto Legislativo numero 346/1990, in quanto relativo a trasferimenti previsti dalle richiamate norme finalizzati a sostenere l'attività istituzionale di ricerca.

L'imposta di bollo è dovuta, fino dall'origine, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Decreto del Presidente della Repubblica del 16/10/1972, numero 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/72.

Articolo 14 – Ai sensi di quanto previsto dalla presente Convenzione e in attuazione della medesima, le Parti applicano all'assegnatario della borsa, nello svolgimento delle attività del corso di dottorato presso le rispettive sedi, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ai responsabili delle attività individuati dalle Parti spetta il compito di sorvegliare affinché le disposizioni di cui al presente articolo siano correttamente applicate, coordinandosi con i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione.

L'Università ha attive le seguenti polizze assicurative a favore degli studenti, incluso i dottorandi, regolarmente iscritti:

- Responsabilità civile verso terzi
- Infortuni

Le Parti, in caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzioni, convengono che il soggetto presso il quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l'evento immediatamente all'altra parte

Articolo 15 – Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti, notizie di carattere riservato, fatti, ecc., riguardanti l'altra parte. L'obbligo della segretezza è esteso a tutto il personale partecipante alla ricerca, compreso il dottorando.

I dati e i documenti forniti dall'Ente ai fini del lavoro di tesi dottorale potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito della ricerca ad essa finalizzata.

Articolo 16 – Clausola di pubblicità. La presente Convenzione sarà espressamente menzionata nel bando di concorso per il quale è stata stipulata e resterà liberamente consultabile da parte dei candidati al medesimo bando sul sito web dell'Università, nonché da chiunque desideri prenderne visione.

Articolo 17 – Disposizione di rinvio. Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme dell'ordinamento vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università degli studi di Roma "Foro Italico"

F.to Il Rettore

Prof. Attilio Parisi

Istituto Superiore di Sanità

F.to Il Presidente

Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone